

Comune di ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

Estremi	CC	N.	DEL
Approvazione	CC		

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. La celebrazione del matrimonio quale regolata dall'art. 106 e seguenti del Codice civile, è attività istituzionalmente gratuita.
2. La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionale garantita.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 2 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente presso la casa comunale, nel giorno indicato dalle parti. La celebrazione si svolge:
 - nella sede comunale di Piazza Regaù, presso la “Sala consiliare”

Art. 3 – Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.
2. I richiedenti possono effettuare una visita preventiva alle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili previo appuntamento ed in presenza del personale dell'Amministrazione comunale.
3. Gli stessi possono, a propria cura e spese, arricchire le sale destinate alla celebrazione del matrimonio con addobbi. L'addobbo delle sale dovrà essere eseguito immediatamente prima dell'ora fissata per la celebrazione del matrimonio o, comunque, nei tempi concordati con il personale comunale.
4. Al termine della cerimonia ogni allestimento dovrà essere tempestivamente e integralmente rimosso, a cura dei richiedenti.
5. Le persone partecipanti alla cerimonia non potranno intrattenersi nei locali comunali destinati alla celebrazione per un tempo superiore a mezz'ora dal termine del rito e comunque non oltre le ore 12.30.
6. I locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni di decoro in cui sono stati concessi per la celebrazione. I richiedenti dovranno garantire l'immediata pulizia dei locali e degli spazi autorizzati e l'integrale rimozione di qualsiasi addobbo, rifiuto o altro materiale.
- 7 E' vietato il lancio del riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e degli altri spazi comunali.
- 8 È consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino il corso della cerimonia e l'uso di strumenti musicali o di riproduzione sonora per un garbato sottofondo di accompagnamento al rito.
- 9 Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi, attrezzature ed addobbi temporanei.
- 10 Nel caso si verificano danni alla struttura concessa per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Art. 4– DISPOSIZIONI SULLA CELEBRAZIONE

1. Il rito, di norma, si celebra all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile e non oltre le ore 11.30.
2. Non si possono celebrare matrimoni nei seguenti giorni:
 - 1 e 6 Gennaio
 - Il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - 8 Settembre
 - 1° Novembre
 - 8 Dicembre
 - 24, 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 5 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.